Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

10 febbraio 2021

Tema

Ingegnere iscritto all'Albo Sezione A Settore civile e ambientale.
Titolare di Dottorato di ricerca in Restauro conseguito presso Università statale.
Competenza ad esercitare prestazioni professionali nell'ambito della competenza riservata agli Architetti di cui all'art. 52 R.D. n. 2537/1925.

* * *

Titolo accademico e titolo professionale

Dalle fonti che costituiscono l'ordinamento della professione di architetto e di ingegnere si ricavano i seguenti principi :

1) è l'esame di Stato che abilita all'esercizio della professione;
2) per iscriversi all'Albo occorre avere superato l'esame di Stato;
3) non si può esercitare la libera professione se non si è iscritti all'Albo.

Il combinato disposto di questi principi mi pare decisivo per risolvere la questione di quale sia il momento in cui si consegue il titolo / qualifica professionale di architetto e ingegnere (ma questo vale per tutte le professioni regolamentate).
Esso si ricava indirettamente delle disposizioni più risalenti: la Legge 1395/1923, il R.D. 2537/1925, la Legge 897/1938, il Codice Civile del 1942 che collocano questo momento in una fase antecedente l'iscrizione all'Albo, passaggio ulteriore ed indispensabile per esercitare la professione sulla base però di un titolo già acquisito.
In attuazione della previsione dell'art. 33 della Costituzione e a conferma di tale conclusione, il D.M. 9 settembre 1957 stabilisce infatti espressamente che *"... a coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano* ***le qualifiche di carattere professionale****"* (Art. 20).

Il principio che la qualifica preesista all'iscrizione nell'albo professionale, sembra tuttavia contraddetto in epoca recente dall'art. 15 del D.P.R. 328/2001, in base al quale : *"... 3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:*
a) agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto; ...". Identica previsione nell'art. 45, comma 2, per l'albo degli ingegneri.
Ma è una contraddizione a mio avviso apparente.
La norma, che pare far coincidere la qualifica professionale con l'iscrizione all'albo, deve essere infatti interpretata nel contesto in cui venne inserita e per la finalità per cui venne scritta, ovvero: chiarire quali fossero le denominazioni dei titoli professionali a seguito dei nuovi settori (e delle nuove qualifiche) introdotti dalla riforma dell'albo professionale.

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Se ne ha conferma con la definizione di "professione regolamentata" contenuta nell'art. 1 del D.P.R. 137/2012, di riforma delle professioni, in base al quale : *"... per «professione regolamentata» si intende l'attività o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi* ***subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità****; ..."*. Una definizione, quindi, in base alla quale il conseguimento della qualifica/titolo professionale è condizione per l'iscrizione all'albo e non conseguenza di essa.

Il regolamento del 2012 ci riporta quindi "alle origini" e autorizza quella lettura degli artt. 15 e 45 del D.P.R. 328/2001 funzionale e limitata al contesto in cui venne approvata la riforma e tale da rendere la norma compatibile con i principi ricavabili dalla normativa più risalente che, come detto, vede il titolo professionale preesistere all'iscrizione all'albo e la sua acquisizione coincidere con il superamento dell'esame di Stato.

* * *

Competenze dell'Architetto e competenze dell'Ingegnere

Come noto, nel campo dell'edilizia civile, l'ambito delle competenze degli ingegneri non è completamente sovrapponibile a quello degli architetti. Mi riferisco in particolare alle prestazioni afferenti le opere su immobili di interesse storico artistico evidenziate nell'art. 52, secondo comma, del R.D. 2537/1925, implicitamente richiamate dagli artt. 9-*bis* e 29, comma quarto, del D.Lgs. 42/2004. Ambito di competenze dell'architetto che non è stato modificato – semmai integrato – dalle norme del D.P.R. 328/2001 (cfr. artt. 1 e 16).

Per capire lo "stato dell'arte" in tema di limiti alla competenza degli ingegneri in questo settore occorre prendere come riferimento la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21.
Questa pronuncia ha concluso una lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2004 avanti il TAR del Veneto che aveva deciso in maniera opposta due casi analoghi in tema di affidamento della direzione lavori su beni immobili vincolati a un ingegnere civile, vicenda che era poi passata attraverso l'ordinanza 16-19 aprile 2007 n. 130 della Corte Costituzionale e ben due pronunce della Corte di Giustizia UE (ordinanza 5 aprile 2004 resa nel procedimento C-3/02 e la sentenza 21 febbraio 2013 n. 8209 nella Causa C-111/2012).
In sintesi, la questione era quella di verificare se ed in che limiti l'applicazione del combinato disposto degli artt. 3, 7 (disciplina a regime), 10 e 11 (disciplina transitoria) della Direttiva 384/1985/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura, determinasse nel nostro ordinamento la sostanziale equiparazione dei diplomi di formazione propedeutici al conseguimento dei titoli professionali di ingegnere e architetto, nonché il superamento della (parziale) differenziazione degli ambiti di competenze riservate ai sensi dell'art. 52, comma secondo, R.D. 2537/1925.

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Il Consiglio di Stato, nella ricordata sentenza, ha chiarito come le disposizioni della direttiva 85/384/CEE non hanno in alcun modo comportato la piena equiparazione dei titoli di architetto e di ingegnere ai fini dell'esercizio delle attività professionali nel campo dell'architettura e che spetta pertanto esclusivamente alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività che ricadono in tale settore.

Il Consiglio di Stato inoltre ha stabilito come non sia esatto affermare che l'ordinamento comunitario riconosca a tutti gli ingegneri di Paesi dell'U.E. diversi dall'Italia (con esclusione dei soli ingegneri italiani) l'indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (tra cui le prestazioni riguardanti immobili di interesse storico-artistico); al contrario, giusta la normativa comunitaria, l'esercizio di tali attività – in regime di mutuo riconoscimento – è consentito ai soli professionisti che (al di là del *nomen iuris* del titolo posseduto) possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto.
Il Consiglio di Stato evidenzia, tra l'altro, come la quasi totalità dei titoli indicati negli artt. 10 e 11 della direttiva, faccia riferimento a percorsi tipici dei corsi di studio in architettura del nostro ordinamento universitario.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, quindi, è sempre vigente ed applicabile non contrastando con il diritto comunitario la sopra citata normativa nazionale (Art. 52 R.D. 2527/1925) secondo cui la progettazione e la direzione lavori su beni di interesse storico e/o artistico è riservata ai soli architetti ovvero a coloro che muniti di diploma di laurea e titolo professionale di ingegnere o architetto conseguito in uno dei paesi UE, hanno compiuto un percorso formativo equiparabile a quello che in Italia è necessario per conseguire il titolo di architetto.
La giurisprudenza amministrativa ha poi confermato tali principi stabilendo che la norma in questione (art. 52 cit.) deve ritenersi tuttora vigente nella misura in cui vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti e segnatamente di una adeguata formazione umanistica (TAR Campania, Napoli, sentenza 5 giugno 2018 n. 3718).

Queste considerazioni risolvono a mio avviso la questione che avete posto.
Per il nostro ordinamento, infatti, come sopra ho sommariamente richiamato, è il conseguimento dell'abilitazione professionale (*recte*, il superamento dell'esame di Stato) che attribuisce la qualifica di architetto (o di ingegnere), mentre è l'iscrizione all'Albo che ne consente l'esercizio.
Il percorso formativo che si conclude con un titolo accademico come la laurea specialistica non è quindi l'elemento decisivo per attribuire la qualifica professionale, ma ne costituisce solo un presupposto.

Nel caso di specie l'ingegnere (iscritto al relativo Albo) ha conseguito un titolo accademico ulteriore rispetto alla laurea specialistica o magistrale, quale il Dottorato di ricerca (in restauro) che costituisce il terzo e ultimo livello della formazione universitaria. Tuttavia, se questo titolo integri o meno quella formazione specifica di carattere storico e artistico richiesta per operare con

cognizione di causa nel settore dei beni storici e di interesse culturale (in termini Cons. Stato n. 21/2014), dovrà essere accertato nell'unico modo previsto dal nostro ordinamento ovvero con il superamento dell'esame di Stato per ottenere la qualifica professionale di architetto. Così come sarebbe tenuto a fare il laureato in architettura che abbia conseguito il medesimo dottorato.

L'ingegnere in questione, pertanto, una volta superato l'esame potrà iscriversi anche all'Albo degli Architetti e operare così legittimamente nell'ambito delle competenze riservate anche a questa professione come declinate dall'art. 52, comma secondo, del R.D 2527/1925.
In mancanza, poiché questa norma deve considerarsi tuttora in vigore come confermato dal Consiglio di Stato, l'ingegnere iscritto unicamente all'Albo degli ingegneri civili e ambientali – pur in possesso del dottorato di ricerca in restauro – potrà svolgere le prestazioni di progettazione e direzione lavori nel solo ambito della "parte tecnica" dell'intervento edilizio afferente il bene di interesse storico architettonico.

La giurisprudenza amministrativa, giusta l'esplicita previsione del secondo comma dell'art. 52 cit. (implicitamente richiamata dall'art. 29, comma quarto, del D.Lgs. 42/2004) ha infatti distinto le prestazioni afferenti la materia degli interventi su immobili di interesse storico artistico in due categorie: da un lato le prestazioni che implicano "scelte culturali" e, dall'altro, prestazioni che riguardano genericamente l'edilizia civile.
Al professionista architetto si riconosce generalmente una maggiore capacità – frutto di maggiori studi e approfondimenti dell'evoluzione dell'architettura sul piano storico e di un più marcato approccio umanistico alla professione – di penetrare le problematiche e le sottese valutazioni tecniche afferenti gli immobili o le opere di rilevanza artistica (Consiglio di Stato, VI^, 9 gennaio 2014 n. 21). A questa categoria di tecnici devono quindi essere affidate le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd. "parte tecnica", ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria (Cons. Stato, VI^, 11 settembre 2006, n. 5239).

Sulla base di questa distinzione si pervenuti quindi alle seguenti ulteriori precisazioni :

> Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21: non può essere condiviso l'argomento secondo cui l'attività di direzione dei lavori coinciderebbe *ex se* con la nozione di "parte tecnica" delle attività e delle lavorazioni, atteso che:
1) di tale coincidenza non vi è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento;
2) laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una "parte tecnica", intesa quale componente di una più ampia serie di attività, facendola coincidere di fatto con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori.

> Allorché le scelte anche di dettaglio relative agli interventi di restauro, risanamento e recupero funzionale dell'immobile siano state effettuate in sede di stesura del progetto definitivo da parte del professionista architetto, l'elaborazione del progetto esecutivo, allorché coincida con la mera ingegnerizzazione del progetto definitivo, giustifica che la relativa attività sia demandata anche al solo ingegnere, senza quindi contrasto alcuno con la previsione di cui all'articolo 52 del più volte richiamato R.D. n. 2537 del 1925 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21; in termini TAR Lazio, Roma, 30 marzo 2015 n. 4713; TAR Lecce, Sez. I, sentenza 10 marzo 2017 n. 411).

> Restano nella competenza dell'ingegnere civile la cd. "parte tecnica", ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria, quali – in particolare – le lavorazioni strutturali ed impiantistiche, se si limitano, ad esempio, alla messa in sicurezza dell'immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l'aspetto estetico dell'edificio (TAR Bologna, sentenza 13 gennaio 2016 n. 36; TAR Catania, Sez. I, sentenza 29 ottobre 2015 n. 2519).

> Il riferimento al "restauro e ripristino" contenuto nell'art. 52 va considerato in senso atecnico, nel senso che non può essere riferito alle specifiche categorie di interventi previste dal T.U. Edilizia. L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia assoggettata a vincolo storico artistico (TAR Lazio 17 ottobre 2011 n. 7997; TAR Sicilia 17 gennaio 2011 n. 87; TAR Sardegna 24 ottobre 2009 n. 1559).

> Dal disposto dell'art. 52, R.D. n. 2537/1925, si evince che la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico e artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico e artistico quando presentino un rilevante interesse artistico (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. II, 17/10/2011, n. 7997).

* * *

Risposta al quesito

La qualifica di architetto e di ingegnere si consegue con il superamento dell'esame di Stato e non con il diploma di laurea specialistica. L'iscrizione all'albo costituisce invece la condizione necessaria per esercitare la professione in virtù però di un titolo professionale già acquisito.

L'ingegnere iscritto all'albo non può svolgere le prestazioni che rientrano nella competenza riservata alla professione di architetto come declinata nell'art. 52, comma secondo, del R.D. 2537/1925. Il fatto di avere conseguito il dottorato di ricerca in restauro presso la facoltà di architettura – quale terzo e ultimo livello della formazione universitaria – non è titolo che di per sé lo abilita ad operare in questo ambito.

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Il professionista, se ne ha i requisiti, potrà affrontare e superare l'esame di Stato per conseguire la qualifica di architetto e così iscriversi al relativo albo. Solo in questo modo potrà legittimamente svolgere le prestazioni professionali tipiche afferenti il patrimonio di interesse storico artistico. Compresa la parte tecnica già "coperta" dal titolo di ingegnere.

Cordiali saluti

Pisa 10 febbraio 2021

Avv. Gian Pietro Dalli